



**ORDINANZA CONCERNENTE
LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
INSETTI INFESTANTI e NEOFITE INVASIVE**

Il **Municipio di Riva San Vitale** richiama
la Legge organica comunale e il relativo Regolamento d'applicazione;
il Regolamento comunale di Riva San Vitale;
le norme federali e cantonali in materia di protezione della salute;
le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente;
ogni altra disposizione emanata dai Servizi cantonali preposti in materia,

o r d i n a:

**Oggetto, campo
di applicazione e
scopo**

Art. 1 Questa ordinanza ha lo scopo di:

¹ *Zanzara tigre* (*Aedes albopictus*)

Prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre ritenuto che questo insetto è particolarmente aggressivo, portatore di malattie infettive e con grande capacità di colonizzazione.

² *Coleottero giapponese* (*Popillia japonica*)

Sensibilizzare e prevenire i danni causati che il coleottero giapponese può provocare agli spazi verdi, boschi e colture.

³ *Neofite invasive e potenzialmente invasive*

Sensibilizzare e favorire l'individuazione delle piante invasive o potenzialmente invasive che potrebbero danneggiare il territorio.

⁴ La presenza della zanzara tigre, del coleottero giapponese e di neofite invasive o potenzialmente invasive, vanno annunciate ai Servizi cantonali specifici o all'Ufficio tecnico comunale affinché si possano adottare le misure più corrette a favore della salute e del territorio.

Responsabilità

Art. 2 ¹ Il Comune provvede, tramite l'Ufficio tecnico e in collaborazione con i Servizi cantonali preposti, a svolgere le necessarie misure di controllo nelle aree pubbliche.

² I Servizi cantonali e comunali si impegnano a fornire alla popolazione tutti gli strumenti necessari per riconoscere e impedire il proliferare di questi insetti e

piante problematiche attraverso il sito del Comune o specifiche campagne di sensibilizzazione cantonale e se del caso con interventi puntuali.

**Controllo
sul territorio**

Art.3¹ I controlli sul territorio (pubblico e privato) sono effettuati in primo luogo dall'Ufficio tecnico, o in via subordinata da enti esterni incaricati dal Municipio che, una volta individuata la problematica, intimano la messa in atto delle misure necessarie al rispetto dell'Ordinanza e delle normative federali e cantonali in materia.

² In caso di mancato rispetto delle norme e misure previste, queste verranno eseguite d'ufficio e rifatturate al privato con le relative spese amministrative.

³ In caso di interventi su sedimenti disabitati, in disuso o abbandonati, il Comune esegue d'ufficio le misure necessarie a protezione della salute dell'ambiente in base all'art. 107 LOC e con la ri-fatturazione a carico del proprietario del mappale.

**Misure d'intervento
zanzara tigre**

Art. 4¹ L'intervento è obbligatorio in presenza di casi sospetti e/o accertati nelle zone con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili (pubblici o privati) quali scuole, case di cura o strutture per anziani e spazi con grande frequenza di persone.

a) La popolazione, le aziende devono rispettare le seguenti indicazioni:

- non devono essere abbandonati e/o depositati oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua (barattoli, copertoni, rifiuti e materiale vario);

- deve essere vuotato settimanalmente o capovolto qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;

- devono essere vuotati settimanalmente i sottovasi portafiori;

- devono essere coperti ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi e simili);

- devono essere vuotati e/o cambiata frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri;

- in caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi favorendo la fuori uscita di acqua piovana.

b) per tutti gli amministratori, condomini e ai proprietari o detentori di immobili:

- è obbligatoria la disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli regolari di trattamento a partire da aprile sino alla fine di novembre o secondo indicazioni delle autorità preposte;

- è obbligatorio il taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- devono essere evitati ristagni d'acqua occasionali e di acque meteoriche o temporanee.

c) per i giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private:

- devono essere curati tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;

- è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva in caso di manifesta presenza della zanzara tigre.

d) per i cantieri fissi e mobili:

- è obbligatorio prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche occasionali e temporanei;

- è obbligatorio coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi e simili).

² Con la manifesta presenza di zanzare tigre nelle aree interessate dall'attività, a partire da aprile sino al mese di novembre, è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Misure d'intervento coleottero giapponese

Art. 5 ¹ Il coleottero giapponese è un insetto che può provocare ingenti danni negli spazi verdi, nei boschi e nelle colture.

Una volta installato in natura, l'eradicazione di questo insetto risulta molto difficile. All'inizio dell'infestazione il metodo di controllo più efficace è la cattura manuale degli adulti.

² In particolare occorre:

- monitorarne la presenza nei giardini sia sulle piante che sulla copertura erbosa;
- controllare i macchinari e il materiale utilizzato;
- verificare l'assenza di larve nel suolo;
- ispezionare i propri vestiti.

³ In caso di ritrovamenti di larve o di adulti sospetti è indispensabile contattare il Servizio fitosanitario (www.ti.ch/coleottero-giapponese) e conservare in un barattolo chiuso gli individui per permetterne l'identificazione e valutare la migliore strategia di intervento.

⁴ La strategia d'intervento sarà indicata dal Servizio fitosanitario.

**Misure d'intervento
neofite invasive o
potenzialmente
invasive**

Art. 6 ¹ La gestione delle neofite invasive e le rispettive misure di lotta servono a prevenire, contenere o eliminare gli impatti negativi (danni) per le altre specie sul territorio. L'elenco aggiornato è reperibile sul sito www.InfoFlora.ch v. anche esempio allegato .

L'eliminazione completa di una specie (eradicazione) non è sempre possibile, pertanto prevenire ed evitare un'ulteriore diffusione è indispensabile per contenere l'entità dei danni.

² Le neofite invasive si riproducono e si diffondono in maniera incontrollata a scapito delle specie indigene (piante e animali).

Compromettono gli ambienti naturali, alterandone la composizione originaria. Riducono i rendimenti in agricoltura e selvicoltura.

Danneggiano o destabilizzano le infrastrutture (argini di contenimento artificiali, muri di sostegno, ecc).

Provocano danni alla salute (allergie, irritazioni cutanee, ecc).

³ Il sistema di valutazione del potenziale invasivo si basa sulla valutazione combinata del potenziale d'espansione e del potenziale danno (impatto negativo), da qui le modalità di intervento da parte degli Uffici cantonali competenti (www.ti.ch/organismi) a cui vanno segnalati eventuali ritrovamenti di neofite invasive.

⁴ Gli scarti con capacità di propagazione (contenenti semenze, tuberi o simili) non possono essere depositati presso l'Eco Centro di via Motta e devono essere eliminati nei rifiuti solidi urbani o trasportati all'impianto cantonale (ACR). È pure vietato l'utilizzo del materiale di scavo o il suolo contaminato con parti di piante invasive e in grado di riprodursi. Eccezioni sono possibili sentiti gli Uffici cantonali competenti (www.ti.ch/organismi).

⁵ L'utilizzo e il dosaggio di erbicidi deve rispettare le normative delle Ordinanze federali e cantonali in materia e concordati con il Servizio fitosanitario o la Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo.

In ogni caso gli erbicidi non possono essere utilizzati:

- su e lungo le strade e i sentieri pubblici e privati;
- su e lungo spiazzi, tetti e terrazze;
- su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari;
- nelle riserve naturali, nelle acque superficiali e in una striscia di 3 m di larghezza lungo le rive delle stesse;
- in zona SI di protezione di acque sotterranee.

⁶ Eventuali eccezioni devono essere concordate con i Servizi cantonali.

**Informazioni
generali e
trattamenti**

Art. 7 ¹ Tutto il materiale informativo riguardante le specificità di questa Ordinanza è reperibile sul sito del Comune www.rivasanvitale.ch.

² I prodotti per il trattamento della zanzara tigre per i privati sono a disposizione presso l'Ufficio tecnico. Per le aziende e i cantieri il materiale deve essere recuperato presso i distributori privati.

Sanzioni

Art. 8 ¹ I contravventori alla presente ordinanza sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.--.

La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

² Il Municipio, direttamente o per il tramite dei propri Servizi, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

³ Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 Codice penale svizzero.

⁴ Le misure di protezione e prevenzione possono essere adottate d'ufficio e le spese poste a carico dei contravventori.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹ La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

² La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni norma precedentemente emanata in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria:

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 31.05.2023

RM 16.05.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 01.06.2023 al 30.06.2023

Art. 6 Ordinanza Esempio neofite invasive (stato 2023)

Estratto Guida alle neofite invasive del 2016 (www.ti.ch/organismi) testo integrale sito www.rivasanvitale.ch/ufficiotecnico

Guida alle neofite invasive

Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in modo corretto



Ambrosia pag. 8



Panace di Mantegazzi pag. 12



Senecione sudafricano pag. 15



Verge d'oro pag. 17



Balsamina ghiandolosa pag. 20



Poligono del Giappone pag. 23



Sommacco maggiore pag. 30



Ailanto pag. 33



Pueraria irsuta pag. 27



Buddleja pag. 36



Lauroceraso pag. 38



Altre neofite pag. 40

Legenda dei simboli



Piante vietate

L'Ordinanza federale sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) regola l'impiego delle piante alloctone. Tra le altre cose definisce quali specie sono considerate particolarmente invasive e ne vieta qualsiasi impiego (Art. 15 cpv. 2 OEDA, cfr. la lista delle piante dell'Allegato 2 OEDA). In particolare è proibito introdurre, regalare, comperare, trasportare, moltiplicare, piantare o curare le specie alloctone vietate. Il loro utilizzo è ammesso solo per combatterle.



Materiale di scavo con piante vietate

Il materiale di scavo o il suolo contaminato con parti di piante alloctone vietate e a partire dalle quali la pianta è potenzialmente in grado di riprodursi, deve, secondo l'Art. 15 cpv. 3 dell'OEDA, essere riutilizzato unicamente nel luogo in cui viene prelevato oppure deve essere smaltito in modo da evitare un'ulteriore diffusione delle neofite invasive.

Per maggiori informazioni su come eseguire uno smaltimento corretto del materiale di scavo contaminato consultare le raccomandazioni AGIN sul sito: www.kvu.ch > Gruppi di lavoro > tutti > AGIN A > Gestione del materiale di scavo biologicamente inquinato.

Per lo smaltimento del suolo contaminato da certe neofite invasive valgono delle **disposizioni particolari**.

Maggiori informazioni su: www.ti.ch/organismi > Specie invasive (Neobiota) > Documenti > Smaltimento di neofite invasive. In caso di progetto di costruzione su una parcella contaminata con poligoni asiatici e sommacco maggiore contattare il servizio cantonale (vedi contatti a pag. 45).



Piante con obbligo di lotta

Per l'ambrosia esiste l'obbligo di lotta.



Piante con obbligo di segnalazione

I ritrovamenti di ambrosia, devono essere segnalati al Servizio fitosanitario (vedi pag. 45).